

## REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Art. 1= La direzione e la sorveglianza del servizio dell'acquedotto e il servizio di distribuzione dell'acqua potabile agli utenti sono affidati all'Amministrazione comunale ed esplicitati in conformità delle norme e disposizioni del presente Regolamento.

t. 2=Il Direttore dell'Ufficio di igiene comunale esercita sul servizio dell'acquedotto la vigilanza commissagli come Ufficiale Sanitario dalle disposizioni vigenti sulla salute pubblica.

3=L'acqua é principalmente destinata agli usi privati e pubblici nel centro abitato. Può essere pure concessa, quando ve ne sia disponibilità, oltre i bisogni di cui al comma precedente, per gli usi industriali, con precedenza per gli usi alimentari. Gli Stabilimenti industriali costruiti con regolare licenza possono chiedere l'acqua potabile per le abitazioni del personale. Subordinatamente agli scopi suddetti può essere concessa per qualsiasi altro uso. Le concessioni per gli usi subordinati a quello potabile, di cui ai precedenti comma, sono in ogni tempo revocabili e possono essere temporaneamente sospese durante il termine contrattuale, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, senza che ciò possa dar luogo in qualsiasi modo ad altri risarcimenti diversi da quelli previsti al successivo art. 31.

Sistema di distribuzione dell'acqua.

Art. 4= Le concessioni di acqua sono di norma effettuate a deflusso libero, misurato da contatore, ed eccezionalmente, e sempre che non si tratti di acqua per uso potabile, a deflusso continuo modulato da lente idrometrica. Sono ammesse concessioni a forfait con erogazione a bocca libera solo per bocche da incendio.

Specie delle concessioni.

Art. 5=Le concessioni si dividono in:

- a) ordinarie;
- b) provvisorie. Esse vengono accordate sotto l'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle condizioni speciali che volta a volta possono essere fissate nell'atto di concessione. Ogni prelevamento di acqua da parte dei privati all'infuori che dalle bocche di erogazione impiantate per regolari concessioni e dalle pubbliche fontanine nei limiti prescritti ~~dal~~ da parte di questa Amministrazione, é vietato e considerato in malafede anche agli effetti penali.

Durata della concessione.

Art. 6=Le concessioni ordinarie hanno di norma la durata di un triennio. Esse possono avere inizio in qualsiasi giorno stabilendosi la scadenza con trattato al 31 Dicembre del secondo e del terzo anno successivo a quello in corso a seconda che la concessione abbia inizio nel 1° e nel 2° semestre dell'anno. Potrà l'Amministrazione comunale, per casi particolari, per industrie di carattere temporaneo, o per altri usi, autorizzare una più breve durata della concessione, da stabilirsi caso per caso, determinando, ove occorra, modi di somministrazione dell'acqua, prezzo e condizioni particolari di fornitura.

Modalità per la disdetta.

Art. 7= Gli utenti che non intendano rinnovare l'abbonamento per la fornitura dell'acqua almeno tre mesi prima della scadenza dell'atto di concessione e cioè entro il 30 settembre, devono dichiarare per iscritto all'Amministrazione comunale. In mancanza di disdetta la fornitura si intende rinnovata per un altro periodo uguale a quello fissato nell'atto di concessione e alle stesse condizioni, e così successivamente fino a che non si sia verificata la disdetta, salvo la facoltà dell'Amministrazione comunale di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

Per gli abbonamenti degli inquilini affittuari non è ammessa la tacita rinnovazione.

CONCESSIONI= Norme Generali=Diritto alla concessione=

Art. 8= Salvo le limitazioni stabilite dall'art. 3 del presente Regolamento, nelle strade e piazze già canalizzate nell'interno dell'abitato, l'Amministrazione comunale, entro i limiti del quantitativo di acqua dalla stessa riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, fa concessioni di acqua potabile e per altri usi, esigendo, ove occorra, dai richiedenti, contributi sul costo delle condotte per ricupero delle spese precedentemente sostenute per la costruzione delle canalizzazioni. L'Amministrazione comunale può determinare per il recupero delle spese di canalizzazioni stradali un "diritto fisso di attacco" da corrispondersi per ogni concessione.

Obbligo delle concessioni.

Art. 9= I proprietari od usufruttuari di stabili su strade e piazze canalizzate hanno l'obbligo di fornire di acqua potabile, con la limitazione di cui all'art. 3, gli stabili di loro pertinenza in tutti gli appartamenti di abitazione ed in tutti gli annessi nei quali per ragioni di igiene occorre l'uso dell'acqua potabile. Tale obbligo sarà imposto, ove occorra, con ordinanza del Sindaco a seguito di accertamento dell'Ufficiale Sanitario ed il proprietario od usufruttuario sarà tenuto ad avanzare, entro il termine da prescrivere, domanda di concessione di acqua secondo le modalità dell'art. 15 del presente Regolamento.

Saerico delle acque.

Art. 10= Ogni concessione d'acqua per qualunque uso è subordinato all'accertamento da parte della Direzione del servizio che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque di rifiuto mediante fognature o con altro sistema ritenuto idoneo dall'Ufficio di Igiene Comunale. L'accertamento deve essere condotto anche ad evitare che possano prodursi inquinamenti di corsi d'acqua nocivi alla vita dei pesci, all'abbeveraggio del bestiame, alla salubrità dei luoghi ed altri inquinamenti.

Art. 11= E' esclusa di norma la possibilità di concessioni con derivazioni dalle condotte destinate alla alimentazione dei serbatoi. Esse possono essere concesse soltanto quando concorrono particolari circostanze, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale e sotto l'osservanza di particolari condizioni.

Norme per le concessioni

Art. 12= Le concessioni d'acqua potabile sono fatte di norma ai proprietari, enfiteuti ed usufruttuari degli immobili. Potranno essere fatte pure ai fittuari col consenso legale del proprietario purché la durata della concessione non ecceda i limiti della durata dell'affitto tutta o parzialmente comprovata da contratto di locazione di data certa.

Art. 13= Le concessioni sono cumulative per tutte le località dello stesso edificio che appartengano alla stessa persona o servano al medesimo uso. Nel caso di edifici in condominio la concessione viene fatta alla amministrazione del condominio che ne risponde ai sensi della legge.

Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione in condominio, l'amministrazione comunale potrà ugualmente concedere che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione sempre che i proprietari si rendano garanti solidali di tutti i pagamenti inerenti all'utenza.

In casi particolari, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, può, per ragioni tecniche, farsi luogo a più concessioni e nel numero che verrà stabilito dall'Amministrazione stessa.

In generale si prescrive che le concessioni siano tante quanti sono gli usi, gli interessi o le industrie, applicandosi a ciascuno la corrispondente tariffa. Quando la concessione dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengono ai richiedenti, occorre il consenso di tutti i condomini perché possa procedersi alla costruzione dell'impianto. Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata può far ricorso al Comune che, nell'interesse dell'igiene, potrà adottare i provvedimenti di competenza.

Art. 14= Ciascun utente ha facoltà di ripartire l'acqua fra i dipendenti locatari con le limitazioni di cui all'articolo precedente ed esigeme il corrispettivo pagamento in proporzione non superiore a quello che viene pagato all'Amministrazione comunale, qualunque sia l'uso per cui la concessione è fatta.

Domanda di concessione

Art. 15= La domanda di concessione d'acqua dovrà essere redatta in conformità di apposito modulo rilasciato dall'Amministrazione comunale, dovrà essere firmata dal richiedente o dal suo delegato rappresentante e contenere le seguenti indicazioni:

- a) Cognome e Nome e residenza del richiedente;
- b) Se proprietario, enfiteuta od affittuario dell'immobile per il quale viene richiesta la concessione;
- c) Indicazione dell'immobile per il quale l'acqua è richiesta e numero degli appartamenti di cui esso è composto;
- d) Dichiarazione di aver presa esatta conoscenza del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni. La richiesta fatta dal proprietario dev'essere accompagnata da titolo dimostrante il pro-

tura di fitto che ne dimostri la ulteriore durata superiore od uguale a quella prescritta dall'art. 6.

Diritto di rifiuto e di revoca delle concessioni.

Art. 16=L'Amministrazione comunale, previo accertamento e parere del servizio tecnico dell'acquedotto, avrà facoltà insindacabile di accogliere e respingere la domanda di concessione o di subordinarne l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione. Del pari sarà in facoltà dell'Amministrazione comunale di revocare in qualsiasi tempo la concessione fatta o rifiutare il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o altri gravi motivi da vagliarsi insindacabilmente dall'Amministrazione stessa.

Art. 17 Tutte le spese da farsi per conto dell'utente, per lavori eseguiti direttamente dal Servizio dell'acquedotto o a mezzo di installatori autorizzati, sono determinate dall'Amministrazione comunale. In tutti i casi in cui l'Amministrazione comunale esegua lavori a consuntivo a carico dell'utente, l'accertamento dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati è firmato dall'utente in segno di accettazione. Nel caso questa venga rifiutata si procede in contraddittorio alle verifiche del lavoro e ove il rifiuto si ravvisi ingiustificato le spese relative al collaudo sono addebitate all'utente.

Art. 18=Spetta alla Direzione dell'acquedotto di determinare il diametro della presa e le caratteristiche del contatore, in relazione al consumo massimo trimestrale richiesto dall'utente o dall'acquedotto determinato o consuntivo, e scegliere il luogo per la derivazione della presa e per il collocamento del contatore. Per ogni derivazione, prima di qualsiasi apparecchio misuratore, è applicato un rubinetto stradale di chiusura di cui solo gli agenti dell'acquedotto possono conservare le chiavi ed eseguire le manovre. Di norma un rubinetto di arresto viene installato dopo il contatore per gli usi dell'utente.

Art. 19=Qualunque lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di qualsiasi condotta od apparecchio su suolo pubblico e comunque fino all'apparecchio misuratore è eseguito esclusivamente dal Servizio dell'Acquedotto direttamente o a mezzo degli installatori dello stesso autorizzati.

Proprietà delle condotte.

Art. 20= Le condotte stradali anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti e le derivazioni trasversali costruite a totale spesa degli utenti per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico, appartengono all'Amministrazione comunale restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella sua privata proprietà.

Art. 21=Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzione occorrenti alle derivazioni dalla pressostadale fino all'apparecchio misuratore compreso spettano esclusivamente al Servizio dell'acquedotto e sono vietate agli

eventuali azioni penali. La spesa relativa a tali operazioni é rimborsata sotto forma di canone fisso annuo da determinarsi dall'Amministrazione comunale. Di qualunque guasto delle condutture e degli apparecchi, di irregolarità nella erogazione, o inconvenienti di qualunque natura, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Servizio dell'acquedotto il quale si riserva di chiudere la presa, qualora l'utente non abbia ottenuto a tale obbligo e di eseguire di Ufficio le riparazioni a carico dell'utente.

Art. 22=Per ogni concessione e per ogni uso cui l'acqua é destinata l'utente assume l'obbligo di un minimo di consumo trimestrale garantito, stabilito nell'atto di utenza e da pagarsi anche quando non venga consumato. I minimi consumi trimestrali per i diversi usi dell'acqua sono stabiliti nel successivo titolo III. Il minimo di consumo garantito per ogni abbonamento non può essere ridotto per fatto dell'utente durante la concessione, salvo casi eccezionali da vagliarsi dall'Amministrazione comunale.

#### Trappassi

Art. 23=I contratti di concessione d'acqua non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'immobile provvisto si trasferisca ad altri proprietari od usufruttuari. Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso l'Amministrazione comunale degli obblighi derivanti dal contratto, qualora i nuovi proprietari o usufruttuari non assumano detti obblighi o la concessione fino alla sua scadenza. In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile provvisto d'acqua, sia il proprietario che cessa sia quello che subentra dovranno darne partecipazione scritta all'Amministrazione comunale per la voltura dell'Utenza. La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto all'Amministrazione comunale di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione ove non sia intervenuta la regolarizzazione della concessione. Il trapasso avrà vigore col 1° giorno del trimestre solare successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopra prescritti.

#### Variazioni di tariffa

Art. 24= L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, le tariffe e le disposizioni del presente regolamento senza obbligo di darne avviso agli utenti bastando a tale scopo la pubblicazione del provvedimento nei modi di legge. I nuovi prezzi e le nuove norme sono di diritto applicabili all'utente il quale avrà la sola facoltà di chiedere per iscritto, entro un mese della pubblicazione dell'avviso, la rescissione dell'abbonamento sempre che non si tratti di concessione per uso domestico od igienico. Le revoca, se richiesta nel termine prescritto, avrà effetto dal 1° giorno del trimestre solare successivo.

Impegni circa la fornitura dei consumi contrattuali.

Art. 25=Gli impegni dell'Amministrazione comunale circa i quantitativi giornalieri di acqua in abbonamento si riferiscono al rubinetto di erogazione a valle dell'apparecchio di misura, e non ad altra bocca qualsiasi dell'impianto interno. Per le concessioni a bocca tassata il rubinetto idrometrico sarà tarato in modo che da esso defluisca un quantitativo

Nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua, derivazioni abusive, manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture e agli impianti, apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e civile da speri-mentarsi contro l'utente, la penale di cui al precedente comma non sarà mai inferiore al L.10.000 e l'Amministrazione comunale avrà ~~potere~~ senz'altro la facoltà di revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art.30.

Art. 60= Quando l'utente non paghi la penalità applicatagli o non adempia alle prescrizioni dettate dall'Amministrazione comunale ovvero sia recidivo l'Amministrazione comunale potrà sospendere la somministrazione della acqua e revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art.27.

Art. 61= Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono constatate dagli agenti dell'Amministrazione comunale con regolare verbale di cui una copia é consegnata all'utente.

#### TITOLO VI

Disposizioni varie.

Art. 62= E' vietato agli agenti dell'acquedotto di accettare, sotto qualsiasi forma, mance e remunerazioni dagli utenti.

Art. 63= Qualunque tassa che venisse imposta sulle concessioni di acqua, sugli impianti o sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 64= Per quanto non é previsto nel presente regolamento sono applicabili le disposizioni vigenti sulla salute pubblica.

#### TITOLO VII

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente regolamento é obbligatorio per tutti gli utenti dal 1° luglio 1966. Coloro che non intendessero accettarlo dovranno dichiararlo per iscritto all'Amministrazione comunale ai sensi del precedente art.24.

Gli utenti che alla data di approvazione del presente regolamento sono in possesso di regolare concessione di acqua potabile sono obbligati di fare domanda per il collocamento dei contatori non oltre il 1° giugno 1966.

Trascorso tale termine le concessioni si dovranno ritenere scadute, salvo nuova domanda da instruirsi a norma del presente regolamento.

Il prezzo dell'acqua potabile, per l'anno 1966, sarà pagato dagli utenti nella misura di L.1.000 per il primo semestre e per il secondo semestre, secondo le tariffe e le modalità stabilite nel presente Regolamento.



serventi le finalità delle Amministrazioni, degli Istituti e delle opere suddette.

Concessioni provvisorie=Natura delle concessioni provvisorie=

Art.35= Sono considerate concessioni provvisorie quelle:

- a) che siano richieste o concesse per durata inferiore a quella indicata all'art.6;
- b) che siano concesse in via temporanea in deroga alle disposizioni particolari del presente regolamento;
- c) che siano fatte con derivazione praticate a valle dei contatori di impianti persistenti, quando non fosse possibile, per ragioni contingenti, la presa diretta dalle condotte stradali, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale;

d) che siano fatte da condotte di altre amministrazioni e di enti pubblici o privati, col consenso degli stessi e dell'Amministrazione comunale, quando l'acqua distribuita venga da essa fornita.;

e) che siano fatte con prelievi occasionali od isolati.

Art.36= Le norme che regolano la costruzione degli impianti per concessioni provvisorie e le concessioni stesse, sono quelle prescritte dal presente regolamento per gli impianti e le concessioni ordinarie.  
Prezzi dell'acqua per concessioni provvisorie.

Art.36= Il prezzo dell'acqua fornita per le concessioni provvisorie tanto per i canoni quanto per le eccedenze dei consumi oltre quelli trimestrali garantiti, é valutato in base alla tariffa per i singoli usi aumentata del 10%.

Norme di pagamento per le concessioni provvisorie.

Art.37= Per ottenere una concessione provvisoria l'utente deve pagare anticipatamente, all'atto della concessione, l'intero canone dovuto per tutta la durata della stessa. Per le concessioni a contatore deve essere pagata anticipatamente oltre il canone corrispondente al consumo impegnativo, altra somma in conto degli eventuali consumi in eccedenza, non inferiore all'importo del canone per un trimestre. Le richieste di acqua di cui all'art.35 lettera e) dell'art.35 devono essere accompagnate dalla documentazione del versamento eseguito dell'intero importo dell'acqua ai prezzi dell'articolo precedente.

Art.38= Per tutte le concessioni provvisorie é riservata all'Amministrazione comunale la facoltà di proporre altre condizioni a garanzia caso per caso. Titolo III

Accertamenti dei Consumi, Eccedenze, Modi di pagamento, Apparecchi di misura= Misura e pagamento dell'acqua.

Art.39= L'acqua concessa a deflusso libero misurata da contatore é pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento per le quantità minime stabilite dal contratto. Eccedenze.

Art.39= Le eccedenze di consumo dell'acqua, determinate come differenza tra il consumo segnato dal contatore tra due letture trimestrali consecutive ed il consumo impegnato per il periodo corrispondente, sono liquidate trimestralmente. La quantità di acqua consumata in meno di quella sta=

Per gli ~~xxxx~~ impianti a contatore e per gli usi diversi da quello potabile l'Amministrazione comunale ha facoltà di inserire nella diramazione dell'impianto un rubinetto limitatore in maniera che l'erogazione non superi quella contrattuale.

Interruzione di servizio ~~effetti~~ rivalse.

Art. 26= L'Amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione nelle condutture, pur provvedendo, come è possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuovere le cause, e l'utente non potrà pretendere per questo alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, né la risoluzione del contratto. Se le interruzioni totali di deflusso durassero più di tre giorni e sempre che l'utente ne faccia richiesta in maniera che la interruzione sia controllata in contraddittorio con l'incaricato del servizio dell'acquedotto gli sarà concessa, per il tempo successivo, la rivalsa dell'importo corrispondente alla quantità minima giornaliera convenuta e non goduta. In ogni caso la ~~temporanea~~ interruzione della acqua non dispensa l'abbonato dal pagamento del canone alle rispettive scadenze. Nessun rimborso è dovuto nei casi nei quali l'interruzione sia stata comunque provocata dall'utente.

Risoluzioni di diritto delle concessioni.

Art. 27= Le concessioni si intendono risolte di diritto:

- a) Nel caso di cessazione di industria o di esercizio derivante dal fallimento dell'utente;
- b) Nel caso di distruzione o demolizione degli immobili o di dichiarata inabitabilità dell'immobile da parte dell'Autorità competente;

Restano salvi i diritti dell'Amministrazione comunale, in ognuno di tali casi, per la riscossione dei crediti maturati. La concessione s'intende inoltre revocata senza intervento di atto alcuno da parte dell'Amministrazione comunale, allorché, per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese. In tale caso l'Amministrazione comunale ha diritto di riscuotere immediatamente, in unica soluzione, a titolo penale, tutto l'importo del canone fino al termine della concessione.

Art. 28= L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da guasti la derivazione e gli apparecchi costituenti l'impianto. L'utente è responsabile verso l'Amministrazione comunale dei danni provocati da qualsiasi causa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. Analogamente deve provvedere, ove occorra, a fare defluire una conveniente quantità di acqua della stagione invernale per evitare che il gelo provochi danni alla derivazione ed agli apparecchi. Sono sempre a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni. ~~XXXXXXXXXX~~

Revoca della concessione per abusi.

Art. 29= L'utente, a qualsiasi titolo o causa, risponde civilmente e penalmente verso l'Amministrazione comunale, senza pregiudizio da parte di questo dell'immediata chiusura della presa e della revoca della concessione, per le manomissioni della conduttura, fino all'apparecchio misuratore compreso, per le destinazioni dell'acqua ad uso diverso da quello per

compensata con quella consumata in più negli altri trimestri. Agli effetti della determinazione dei consumi dell'acqua è considerato soltanto il numero intero di mc. rilevato all'atto della lettura del contatore, trascurando le frazioni di mc.

Modalità di pagamento.

Art. 41=Il pagamento dei consumi in abbonamento per le concessioni d'acqua e manutenzione degli apparecchi misuratori ed eventualmente di manutenzione delle derivazioni, devono effettuarsi presso l'Esattoria Comunale. Detti pagamenti devono effettuarsi, contro rilascio di regolare quietanza, in corrispondenza delle rate delle imposte dirette nei limiti di tempo stabiliti per la riscossione diretta da parte dell'Amministrazione comunale, a presentazione delle relative bollette. I pagamenti relativi agli eventuali maggiori consumi trimestrali man mano che verranno accertati e l'importo di altra somma dovuta all'Amministrazione comunale per qualsiasi titolo ai sensi delle disposizioni del presente regolamento, dovranno essere corrisposti in un'unica soluzione in corrispondenza alla prossima scadenza della rata stabilita per le imposte dirette od a presentazione di fatture nel caso di riscossione diretta da parte dell'Amministrazione comunale. Gli eventuali reclami in corso non danno diritto agli utenti di ritardare i pagamenti. I pagamenti dovuti per i canoni e le eccedenze dalle Amministrazioni dello Stato sono fatti direttamente all'Amministrazione comunale su presentazione delle relative fatture.

Ritardo nei pagamenti.

Art. 42=In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, gli utenti sono tenuti, oltre al pagamento dovuto, anche a quello di una penale, nella misura stabilita per la riscossione delle imposte dirette. La morosità dà inoltre diritto all'Amministrazione comunale di sospendere la somministrazione dell'acqua, senza preavviso e senza l'intervento della Autorità Giudiziaria e senza che tale sospensione possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza dello abbonamento, salvo i casi di resipiscenza di cui all'art. 27.  
L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimenti di danni per la sospensione dell'erogazione. In caso di ripristino dell'erogazione l'abbonato moroso pagherà oltre le somme per arretrati, penalità ed interessi di mora, le altre spese che l'Amministrazione comunale incontra trasse per la rimessa in servizio dell'impianto e per conseguire i pagamenti ed i diritti per la sospensione e la riattivazione della concessione.

Art. 43=Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua, che sono a carico degli utenti, sono stabiliti dall'Amministrazione comunale in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impegnato.

Posizione e custodia apparecchi di misura.

Art. 71=Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dall'Amministrazione comunale di facile accesso agli Agenti dell'Acquedotto. Essi sono di norma situati nell'atrio di entrata degli stabili o in altro locale a pian terreno, o scantinato, in immediata adiacenza



tenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dello anno precedente ed in mancanza in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente. Nei casi di manomissione del contatore, o, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici insindacabili da parte della Amministrazione comunale. X

Verifica a richiesta dei misuratori.

Art. 49= Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore l'Amministrazione comunale, dietro richiesta scritta dell'utente, dispone le opere portate verifiche. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico dell'Amministrazione comunale che disporrà il rimborso di eventuali erate esazioni, limitatamente al trimestre precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento ed eventualmente ad altro periodo anteriore quando risulti giustificato da elementi esattamente accertati. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, ma deflusso normale, l'Amministrazione comunale incamererà il deposito effettuato a titolo di spese di verifica. Per gli impianti a luce tassata modulati da lenti idrometriche, il predetto limite di tolleranza è del 10% per verifiche da compiersi nei periodi di massimi carichi idrodinamici.

#### TITOLO IV

##### NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Prescrizioni e modalità costruttive.

Art. 50= L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente. L'Amministrazione comunale si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare dall'alto lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno. Sono intanto da osservarsi le norme stabilite ai seguenti articoli.

Art. 51= Quando gli stabili serviti di acqua sono situati su strade provviste di fognatura, le acque di rifiuto dovranno essere immesse nella fognatura stradale.

Art. 52= Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali di acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tali da poter essere danneggiate, non in vicinanza di superficie riscaldate né di camini, e di massima in posizione non soggetta a temperatura eccessiva. Qualora questa ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente difese con rivestimenti isolanti e con altri mezzi di protezione.

Le condutture dovranno essere costruite e mantenute a regola di arte.

Ove la condotta debba eccezionalmente attraversare canali o condotte di fognatura deve sorpassarli a squadra e deve essere isolata con tubi protettori e non avere giunti almeno un metro prima e dopo gli attraversamenti suddetti. Nessun tubo portatore di acqua potabile potrà di norma sottopassare od essere posto entro fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertata necessità detti tubi dovranno essere protetti con apposito dispositivo riconosciuto idoneo dall'acquedotto od eventualmente dall'ufficio di igiene e sanità comunale. Nei punti più depressi delle condotte dovranno mettersi in opera dei rubinetti che permettano di scaricare completamente le condotte intermedie. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre quello di scarico altro rubinetto che ne consenta l'isolamento dal servizio.

Tutti i rubinetti da usarsi nella distribuzione interna devono essere di tipo tale da evitare il prodursi di forti colpi di aria nelle condotte.

E' pertanto assolutamente vietata l'inserzione di rubinetti a maschio nelle condotte stesse. I tubi ed i pezzi speciali da usarsi nell'installazione interne devono essere di ghisa catramata a caldo, di rame, o di ferro zingato, ( potranno ammettersi i tubi di piombo nei casi consentiti ).

Di vietati.

Art. 53= E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. Così é vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche devono erogare con zampillo libero o visibile al disopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

Impianto di pompaggio.

Art. 54= Le installazioni per il sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici di altezza superiore ai piani di distribuzione dell'acqua, dovranno realizzarsi in maniera che sia impedito il ritorno in rete della acqua dei serbatoi che fossero annessi all'impianto di pompaggio.

E' vietato in ogni caso l'inserimento delle pompe sulle condutture direttamente collegate a quelle stradali.

I tipi di impianto di pompaggio da adottarsi saranno preventivamente approvati dall'Amministrazione comunale, la quale potrà prescrivere lo schema da adottarsi per tale impianto.

Art. 55= E' vietato l'impianto di serbatoio per la raccolta e distribuzione dell'acqua ad uso potabile. Tale divieto non ha luogo quando si tratti di acqua distribuita per altri usi purché il serbatoio e la condotta adduttrice siano disposti in modo che non sia possibile all'acqua di ritornare nei tubi adduttori. Nel caso che tali serbatoi siano impiantati allo scopo di sfruttare erogazioni di acqua al di sotto del grado di sensibilità dei contatori, ovvero siano costruiti in deroga alle disposizioni degli articoli precedenti, l'Amministrazione comunale



# COMUNE DI ANTONIMINA

89040 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

## IL CONSIGLIO

Considerato che fin quando non entra in funzione il nuovo acquedotto, non è possibile assicurare il quantitativo d'acqua previsto dalla Delibera n° 11 del 2.4.1967 - che ha modificato l'articolo 34 del regolamento per la acqua potabile - per constatato difetto dell'attuale acquedotto;

### D E L I B E R A

di modificare la tabella nella misura e nel prezzo come segue: Il minimo garantito per ogni cittadino è di mc. 64 al trimestre con il pagamento di E. 20 per ogni mc. I consumi eccedenti quelli garantiti sono maggiorati nella seguente misura: a) da mc. 6 (minimo garantito) a mc. 6. f. 50; da mc. 6 a 10 f. 100; oltre 10 mc. E. 500.

Le famiglie numerose, le Amministrazioni dello Stato, dei Comuni e gli istituti di beneficenza, regolarmente riconosciuti, (e, precisamente: la Caserma dei carabinieri, l'Asilo infantile, le Scuole, l'Ufficio Sanitario, la Parrocchia, il Comune) sono esenti per il minimo e per metà sull'eccedenza come sopra stabilita, a condizione che i suddetti Enti siano forniti di contatore che, ove non esiste, sarà messo dall'Amministrazione. =

*Il Contabile Trimestrale N. 1000 fatto entro il 31-3-*

*30-8 il 30-9 e il 31-12 di ogni anno*